



STUDIO ASSOCIATO  
LORENZO E RICCARDO PERINETTO  
DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSULENTI DEL LAVORO

Corso G. Matteotti, 44 – 10121 – Torino (TO) – ITALIA Tel. 0115155411 – Fax 0115624225  
segreteria@studioperinetti.it - www.studioperinetti.it

Torino, lì 29 ottobre 2021

**Circolare n. 7/2021**

**Oggetto: Decreto fiscale D.L. 146/2021**

Gentili clienti,  
facendo seguito alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 21 ottobre 2021 del Decreto Legge n. 146/2021, siamo con la presente a riassumerLe le principali novità introdotte:

**1) Riammissione ai benefici di rottamazione ter e di saldo stralcio**

Con la Legge n. 146/2021 è prevista la possibilità, per coloro i quali non hanno potuto versare le rate del 2020, di essere ammessi ai benefici della rottamazione-ter e del saldo stralcio.

Il termine di versamento è fissato al 30 novembre 2021 (sono ammessi i “5 giorni di tolleranza”, il versamento è tempestivo se effettuato entro il 6 dicembre 2021) per le rate scadute nei mesi di febbraio, marzo, maggio e luglio.

**2) Maggiori termini per pagamento delle cartelle**

Le cartelle di pagamento notificate dal 1 settembre 2021 al 31 dicembre 2021 possono essere pagate entro il termine di 150 giorni.

**3) Termini di decadenza delle rateizzazioni**

Per le rateizzazioni concesse:

- La decadenza è prevista al mancato pagamento di 18 rate, se la rateizzazione è stata concessa prima dell’8 marzo 2020 (21 febbraio 2020 per i contribuenti in “zona rossa”);
- la decadenza è prevista al mancato pagamento di 10 rate, se la rateizzazione è stata concessa dopo l’8 marzo 2020.

**4) Estensione del termine per il pagamento delle rate sospese**

Il termine per il pagamento delle rate in scadenza nel periodo di sospensione, per le dilazioni concesse prima dell’8 marzo 2020 (21 febbraio 2020 per i contribuenti in “zona rossa”) è posticipato al 31 ottobre 2021 (pagamento da effettuare entro il 2 novembre 2021).

**5) Riversamento spontaneo del credito di imposta ricerca e sviluppo**

È stata introdotta la procedura di “riversamento spontaneo” (priva di sanzioni e interessi) dell’eventuale credito di imposta, utilizzato fino al 22 ottobre 2021, a favore dei soggetti che hanno svolto attività che non rientrano nell’accezione di “attività di ricerca e sviluppo” ai fini del suddetto credito.

Tale procedura è ammessa anche nel caso in cui vi siano stati errori nella quantificazione delle spese ammissibili o nell’individuazione della media storica di riferimento.

Per avvalersi della procedura di riversamento spontaneo è necessario inviare apposita richiesta all’Agenzia delle Entrate, entro il 30 settembre 2022 (procedura oggetto di futuro provvedimento).

Fondamentale, a tal proposito, precisare che non rientrano nell’attività di ricerca e sviluppo le “innovazioni di processo” (innovazione e miglioramento del metodo di produzione o distribuzione, dei software utilizzati, delle tecniche adoperate), seguendo le disposizioni della Circolare 46/E del 13 giugno 2008 (richiamata dalla Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.40 del 2 aprile 2019).

Le definizioni fondamentali relative alle attività di ricerca e sviluppo sono contenute nel Manuale di Frascati (MDS).

Restiamo, come sempre, a disposizione per ulteriori approfondimenti.

Cordiali saluti.